

COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di PESARO E URBINO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

I.U.C.

(Approvato con Del. C.C. n.93 del 22.12.2017)

INDICE

- CAPITOLO 1

Disciplina generale **“IUC”**

(Imposta Unica Comunale)

- CAPITOLO 2

Regolamento componente **“IMU”**

(Imposta Municipale Propria)

- CAPITOLO 3

Regolamento componente **“TASI”**

(Tributo sui Servizi Indivisibili)

- CAPITOLO 4

Regolamento componente **“TARI”**

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei Rifiuti)

CAPITOLO 1

Disciplina generale IUC **(Imposta Unica Comunale)**

- Art. 1. Disciplina dell'imposta unica comunale "IUC"
- Art. 2. Presupposto dell'imposta
- Art. 3. Componenti del tributo
- Art. 4. Soggetto attivo
- Art. 5. Funzionario responsabile del tributo
- Art. 6. Dichiarazioni
- Art. 7. Modalità di versamento
- Art. 8. Scadenze di versamento
- Art. 9. La gestione dell'attività di riscossione e accertamento
- Art. 10. Controlli ed accertamenti
- Art. 11. Riscossione coattiva
- Art. 12. Tasso d'interesse
- Art. 13. Rimborsi
- Art. 14. Accertamento con adesione
- Art. 15. Entrata in vigore e norme finali
- Art. 16. Clausola di adeguamento

ART. 1

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Montelabbate dell'imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata "IUC", istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. Nel capitolo 1 del presente regolamento vengono disciplinati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capitoli 2, 3 e 4 del presente regolamento vengono invece previste le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.

ART. 3

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata "IMU", di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovuta dal possessore di immobile, escluse le abitazioni principali;
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili*, d'ora in avanti denominata "TASI", di cui all'art. 1, commi 669-679, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - nella *tassa sui rifiuti*, d'ora in avanti denominata "TARI", di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

ART. 4

SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Montelabbate per gli immobili che insistono sul suo territorio.

ART. 5

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo IUC, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, ove consentita dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 6

DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o alla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

3. Gli enti non commerciali, così come stabilito dal comma 719, art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

4. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui al comma 1, anche in via telematica, seguendo le modalità previste dal citato comma 719 della legge n. 147/2013.

5. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento, se non oggettivamente riscontrabili, devono essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione.

6. Ai fini della dichiarazione relativa alla componente TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Si considera valida, anche ai fini del prelievo qui regolamentato, la misurazione delle superfici dei locali effettuata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare, come previsto dal regolamento del previgente sistema tariffario relativo alla gestione dei rifiuti, e dichiarata dal contribuente, o accertata dal comune. Tutti i possessori o detentori di immobili soggetti alla TARI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione TARSU o TIA1 o TIA2, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, sono tenuti a presentare la dichiarazione TARI nel termine indicato dal precedente comma 1 e con le modalità di cui al successivo comma 7.

7. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune e disponibile sul sito internet comunale, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

8. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. Gli uffici comunali predisporranno il modulo necessario che potrà essere unico per entrambi i tributi TARI e TASI o separati, a seconda delle esigenze organizzative. Gli elementi necessari che dovranno essere dichiarati sono riportati ai rispettivi capitoli del presente regolamento.

9. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata a mano o spedita a mezzo posta con raccomandata a/r, o inviata telematicamente con Posta Elettronica Certificata (PEC) (sottoscritta in tal caso con firma digitale) con le modalità previste dall'art. 65, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di consegna all'ufficio postale risultante dal timbro postale, nel caso di spedizione a mezzo posta, o alla data della ricevuta di avvenuta consegna, nel caso di invio telematico. Nel caso di affidamento della gestione del tributo, la dichiarazione è presentata direttamente al gestore.

ART. 7

MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il pagamento delle varie componenti della IUC è disciplinato nello specifico nei rispettivi capitoli; in ogni caso deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2. Qualora il termine previsto per il pagamento dell'imposta cada di sabato, si considererà prorogato al giorno seguente non festivo.

3. I versamenti effettuati a favore di altro Comune territorialmente incompetente, anche per il tramite di soggetti terzi, o erroneamente accreditati ad altro Ente dagli stessi soggetti, sono considerati validi e non sanzionabili purché effettuati nel rispetto delle scadenze di legge e/o regolamento.

4. Le modalità di versamento di cui al presente articolo non saranno applicabili qualora in contrasto con specifica disposizione normativa.

ART. 8

SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Per le scadenze si rinvia ai regolamenti delle singole componenti TASI e TARI di cui ai capitoli successivi; per il versamento della componente IMU valgono le scadenze previste dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 9

LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

2. Il Comune può, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Restano ferme le possibilità previste dall'art. 52 di affidamento dell'accertamento e della riscossione della IUC con le modalità ivi previste.

ART. 10

CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Nell'attività di accertamento delle varie componenti della IUC ivi disciplinate, il funzionario responsabile del tributo applica le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia e dal Regolamento per la gestione delle entrate comunali, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al successivo comma 2. Il funzionario responsabile provvede inoltre ad addebitare sugli avvisi di accertamento le spese da sostenere per la notifica degli stessi;
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.
3. In caso di irregolarità nel versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto del tributo, non sia superiore all'importo minimo previsto dal Regolamento comunale per la gestione delle entrate comunali, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
6. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuti accertamenti dello stesso tributo. Resta salva comunque una valutazione dei costi – benefici derivanti dalla riscossione coattiva.
7. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti. Resta salvo il caso in cui emergano nuovi elementi, non conoscibili al momento dell'emissione del primo atto di accertamento, che consentano l'emissione multipla di più avvisi in un anno per lo stesso tributo.
8. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene con le stesse modalità adottate dall'Ente per la riscossione ordinaria, salvo il caso della concessione a terzi dell'attività di accertamento.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

10. A richiesta del contribuente il funzionario responsabile può concedere una rateizzazione dei debiti provenienti dalla notifica di avvisi di accertamento, con l'applicazione degli interessi moratori nella misura determinata dal vigente regolamento per la gestione delle entrate comunali. La richiesta di rateizzazione dovrà essere presentata entro lo stesso termine previsto per il ricorso tributario avanti gli organi competenti. La rateizzazione potrà beneficiare di una modulazione di rate a scelta dello stesso richiedente per una dilazione complessiva comunque non superiore a 30 mesi dalla scadenza prevista per il pagamento con la definizione agevolata della sanzione. L'utente decade dalla rateizzazione nel caso di mancato pagamento o di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata e quindi l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione. L'importo non può più essere rateizzato e le sanzioni sono applicate per intero.

11. A garanzia del debito rateizzato, qualora superiore a € 5.000,00, il richiedente dovrà presentare, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta concessione della rateizzazione, apposita garanzia mediante polizza fidejussoria o assicurativa.

12. Il beneficio di cui ai precedenti commi 10 e 11, può essere concesso ai nuclei familiari in cui siano esclusivamente presenti percettori di redditi da pensione ragguagliati ai minimi vigenti e altri casi particolari da valutare di volta in volta a cura del funzionario responsabile del tributo, sentiti eventualmente i servizi competenti e verificata la documentazione dimostrativa delle condizioni economiche disagiate.

ART. 11

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente

2. E' attribuita al funzionario responsabile della gestione della IUC la scelta della forma di riscossione coattiva, fra quelle indicate al precedente comma 1, maggiormente idonea in relazione all'opportunità e convenienza economica.

ART. 12

TASSO D'INTERESSE

1. Il tasso di interesse applicato in fase di accertamento, di rateizzazione, di rimborso e di riscossione coattiva delle varie componenti IUC è disciplinato dal Regolamento per la gestione delle entrate comunali.

ART. 13

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 12, a decorrere dalla data in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi o compensazioni per importi pari o inferiori alla soglia minima fissata per i versamenti ordinari del relativo tributo.
4. Le somme liquidate dal Comune a seguito di richiesta di rimborso, sono comunicate al beneficiario che può richiedere, entro 60 giorni dalla notifica, la compensazione con gli importi dovuti a titolo della corrispondente componente della IUC. La richiesta di compensazione, effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, può essere avanzata anche al momento della presentazione dell'istanza di rimborso ed ha effetto sulle somme che il contribuente dovrà versare alle prescritte scadenze, successivamente alla comunicazione della liquidazione di rimborso.
5. La compensazione deve essere preventivamente autorizzata dal Funzionario Responsabile che provvede alla comunicazione agli uffici competenti per la corretta contabilizzazione in bilancio delle somme, e può riguardare comunque la sola quota di spettanza comunale.
6. Nei casi in cui il contribuente vanta un credito per una componente della IUC nei confronti dell'Amministrazione Comunale, l'eventuale rimborso di quote della stessa tipologia di componente della IUC, può essere sospeso se è stato notificato un avviso di accertamento o un atto di contestazione della sanzione ancorché non definitivo, non ancora pagato. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o della decisione della Commissione Tributaria.
7. Nel caso di cui al comma precedente, in presenza di provvedimento definitivo, l'Ufficio che eroga il rimborso pronuncia la compensazione del debito. La sospensione dovrà essere revocata qualora intervenga la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui al precedente comma 1, ovvero qualora intervenga successivamente una decisione della Commissione Tributaria che determini in misura diversa la somma dovuta.
8. Dovrà essere altresì sospeso il rimborso quando il contribuente istante risulta assoggettato a procedure di recupero coattivo di somme relative a tributi comunali, anche qualora l'accertamento e/o la riscossione degli stessi sia affidata a terzi, non concluse alla data di presentazione dell'istanza di rimborso. La sospensione opera fino al momento in cui il contribuente dimostra l'avvenuto pagamento dei debiti relativi alle procedure coattive.
9. I provvedimenti di sospensione dovranno essere notificati al contribuente.

ART. 14

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il Comune si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione regolato dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e dal Regolamento Comunale vigente in materia.
2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 1 e 2 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

ART. 15

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2016. Per le disposizioni transitorie in materia di IMU e TARI si rinvia alle norme stabilite nei rispettivi capitoli del presente regolamento.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

ART. 16

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

CAPITOLO 2

Regolamento componente “**IMU**”

(**Imposta Municipale Propria**)

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Versamenti

Art. 3. Criteri di individuazione delle aree fabbricabili

Art. 4. Valori di riferimento per le aree fabbricabili

Art. 5. Fabbricati parzialmente costruiti o in parziale ristrutturazione

Art. 6. Fabbricati inagibili o inabitabili

Art. 7. Riduzioni d’imposta e relativi adempimenti

Art. 8. Unità immobiliari assimilate all’abitazione principale

Art. 9. Accertamento con adesione

Art. 10. Disposizioni transitorie

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente capitolo disciplina l'applicazione dell'IMU nel Comune di Montelabbate, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446.
3. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

VERSAMENTI

1. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 2,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Detto limite deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario (inteso come somma della quota dovuta allo Stato ed al Comune). I versamenti dell'imposta si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati; pertanto, laddove il versamento sia unitariamente eseguito, si considera effettuato da ciascun contribuente proporzionalmente alla propria quota di possesso.
2. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, il giorno del trasferimento dello stesso è computato in capo al soggetto che acquisisce il possesso stesso, come disciplinato all'art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare del possesso per almeno 16 giorni.

ART. 3

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE FABBRICABILI

1. La definizione di area fabbricabile e l'individuazione della base imponibile è stabilita dalle norme vigenti: art. 2, comma 1, lett. b) e art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504; art. 36, comma 2, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni con Legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Sono oggetto d'imposta come area fabbricabile, applicandosi quindi ad essi i principi del comma precedente i fabbricati iscritti (o iscrivibili) a catasto quali "edifici collabenti", sprovvisti di rendita catastale (categoria catastale F2).
3. L'area che nel catasto urbano risulta asservita al fabbricato, mediante apposita graffatura sulle mappe, costituisce pertinenza di fabbricato ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. a) del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504; costituisce oggetto di autonoma imposizione ai fini IMU soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria ed in ogni caso l'imposizione decorre dal giorno del rilascio del titolo abilitativo per l'attività edilizia. Qualora si accerti che l'area risulta distintamente accatastata, ma sia provato e documentato il durevole ed effettivo asservimento al fabbricato, ne può costituire pertinenza anche per le annualità pregresse alla verifica, ma l'Ufficio Tributi provvederà ad invitare il contribuente a presentare opportuna variazione catastale per l'inserimento di tale area in quella di pertinenza catastale al fabbricato entro 90 giorni dalla ricezione dell'invito stesso. Al fine di dimostrare l'avvenuta presentazione della variazione catastale, il contribuente dovrà trasmettere copia della ricevuta all'Ufficio Tributi. La nuova rendita avrà effetto retroattivo; per le annualità d'imposta non prescritte, l'Ufficio Tributi provvederà all'emissione degli atti di accertamento per il recupero della eventuale maggiore imposta senza l'applicazione di sanzioni.
4. Gli ampliamenti e/o le sopraelevazioni di fabbricati esistenti sono soggetti ad imposizione dalla data del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento, sulla base dei criteri previsti dal presente articolo e dal successivo art. 9.

ART. 4

VALORI DI RIFERIMENTO PER LE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
2. Allo scopo di fornire parametri di riferimento utili ad indirizzare i contribuenti nella quantificazione della base imponibile, con apposita delibera di Giunta sono stabiliti i valori medi di riferimento delle aree fabbricabili. Detti valori hanno carattere orientativo e non sono vincolanti né per il contribuente, né per il Comune. La delibera può essere modificata annualmente. In mancanza di delibera di modifica si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
3. Qualora la valutazione dell'area fabbricabile effettuata dal soggetto passivo sia superiore alla valutazione determinata dal Comune, non emerge alcun diritto al rimborso della maggiore imposta versata rispetto a quanto dovuto sulla base della minore valutazione stabilita dal Comune. Nel caso in cui il soggetto passivo abbia dichiarato o definito a qualsiasi titolo ai fini fiscali, il valore dell'area in misura superiore a quello predeterminato dal Comune si fa luogo ad accertamento di tale maggior valore. Se la valutazione utilizzata dal contribuente in sede di dichiarazione e versamento, è invece inferiore a quella determinata dal Comune, il Servizio Tributi potrà tenere in considerazione gli adeguati supporti probatori attestanti il minor valore.
4. Qualora un'area, si trovi fra più aree edificate o strade pubbliche o altre vie di comunicazione pubbliche, considerate la sua conformazione, le dimensioni, i vincoli di rispetto delle distanze delle costruzioni dai confini, non sia possibile l'edificazione di alcun tipo di fabbricato, anche ipotizzando la cessione del terreno ai proprietari dei fabbricati confinanti

o anche la cessione della sola cubatura, non è considerata fabbricabile; la presente disposizione non si applica quando sull'area risulta rilasciato titolo abilitativo all'attività edilizia. Qualora, nonostante le condizioni di cui sopra, lo sfruttamento edificatorio è possibile, ma ridotto, i valori deliberati ai sensi del presente articolo potranno essere applicati sulla superficie fondiaria di fatto edificabile; se dall'eventuale titolo abilitativo all'attività edificatoria risultasse una superficie edificabile superiore, quest'ultima sarà presa come base imponibile per il calcolo dell'imposta ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504. E' fatta salva comunque la residuale imposizione dovuta quale terreno, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

ART. 5

FABBRICATI PARZIALMENTE COSTRUITI O IN PARZIALE RISTRUTTURAZIONE

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione ove una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari ultimate sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori (anche se parziale) dichiarata o accertata o, dalla data in cui le stesse sono comunque utilizzate, qualora antecedente.

In ogni caso il fabbricato in corso di costruzione indipendentemente dalla data di comunicazione della fine dei lavori o dell'utilizzo dello stesso, se successive alla data di accatastamento e di attribuzione di rendita, si intende "ultimato" a decorrere da quest'ultima data. La superficie dell'area edificabile sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è calcolata proporzionalmente al rapporto fra la superficie della parte del fabbricato da ultimare e la superficie complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato. Il calcolo è esemplificato dalla seguente proporzione:

$$Sfc : Sfd_u = Sta : SRA$$

da cui

$$SRA = Sta(Sfd_u/Sfc)$$

dove

SRA = superficie residua dell'area edificabile

Sta = superficie totale dell'area edificabile o dell'intero lotto

Sfd_u = superficie della parte del fabbricato da ultimare

Sfc = superficie complessiva dell'intero fabbricato in progetto.

2. Il medesimo criterio si applica nel caso in cui una o più unità immobiliari, facenti parte di fabbricato più ampio, siano oggetto di interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504; la superficie dell'area sulla quale è situata l'unità immobiliare, oggetto di tale recupero, ai fini impositivi, è calcolata in proporzione al rapporto fra la superficie dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento e la superficie complessiva dell'intero fabbricato costruito ed è esemplificato dalla seguente proporzione:

Sfc : Sfdr = Sta : SAR

da cui

$SAR = Sta(Sfdr/Sfc)$

dove

SAR = superficie dell'area edificabile oggetto di recupero

Sta = superficie totale dell'area sulla quale è costruito l'intero fabbricato (comprensiva dell'area di pertinenza)

Sfdr = superficie della parte del fabbricato oggetto di recupero

Sfc = superficie complessiva dell'intero fabbricato.

ART. 6

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Agli effetti dell'applicazione della riduzione della base imponibile di cui al comma 3, secondo periodo, lett. b), dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, si disciplinano al presente articolo le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

2. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado strutturale (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ai fini dell'applicazione della riduzione si ritengono inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, con rischio di crollo;
- i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone

3. In ogni caso la riduzione della base imponibile ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata l'inagibilità o inedificabilità del fabbricato ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva e fino alla sussistenza di dette condizioni.

4. La suddetta riduzione, comunque, non spetta nel caso in cui detti fabbricati siano di fatto utilizzati.

ART. 7

RIDUZIONI D'IMPOSTA E RELATIVI ADEMPIMENTI

1. Sono soggetti ad un'aliquota di base ridotta nei limiti stabiliti dall'art. 13, comma 9, del D.L. 06.12.2011, n. 201, gli immobili che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 9.12.1998, n. 431 a soggetti che vi hanno stabilito la propria residenza.
2. L'agevolazione decorre dalla data del contratto di affitto che andrà presentato al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo. In caso di presentazione oltre il suddetto termine l'aliquota ridotta sarà applicabile dal primo gennaio dell'anno successivo alla presentazione della stessa.
3. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.
4. Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all' articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.

ART. 8

UNITÀ IMMOBILIARI ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. In aggiunta ai casi espressamente previsti dalle norme vigenti, si considerano assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

ART. 9

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento relativo alle aree edificabili, può formulare, ai sensi del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione

Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione.

2. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo, delle sanzioni e degli interessi.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'ufficio, anche telefonicamente, formula l'invito a comparire.
4. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
5. A seguito di contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile.
6. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
7. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
8. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale, per un massimo di due rate, quando la somma complessivamente dovuta supera i 500 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 7. Sull'importo della rata successiva, da versare entro tre mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, sono dovuti gli interessi al saggio legale.
9. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
10. Il mancato pagamento rende efficace l'avviso di accertamento notificato.

ART. 10

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per le annualità d'imposta 2012 e 2013 restano ferme le disposizioni del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 24.04. 2012, che continuano ad esplicare gli effetti fino alla decadenza dell'attività di controllo, accertamento, riscossione coattiva ed alla prescrizione delle istanze di rimborso e della relativa attività.

CAPITOLO 3

Regolamento componente “TASI”

(Tributo sui servizi indivisibili)

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Presupposto dell'imposta

Art. 3. Soggetti passivi

Art. 4. Base imponibile

Art. 5. Aliquote

Art. 6. Detrazioni

Art. 7. Periodi di applicazione del tributo

Art. 8. Aree fabbricabili

Art. 9. Indicazione analitica servizi indivisibili

Art. 10. Modalità di versamento

Art. 11. Scadenze di versamento

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente capitolo disciplina l'applicazione della TASI – Tributo per i servizi indivisibili - nel Comune di Montelabbate, istituita dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n° 147.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presente Capo disciplina il tributo per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI, istituito dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n° 147.
2. Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

ART. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente art. 2 . In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal possessore della stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% per cento dell'ammontare complessivo della stessa, calcolato applicando l'aliquota determinata dal Comune per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è corrisposta dal possessore dell'unità immobiliare. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

ART. 4

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22.12.11 n. 214 e s.m.i..
2. La base imponibile così come stabilita al comma precedente si adegua automaticamente ai successivi interventi normativi.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 6 di cui al Capitolo 2 del presente regolamento.

ART. 5

ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

ART. 6

DETRAZIONI

1. Il Consiglio Comunale, con la medesima delibera di determinazione delle aliquote TASI, può stabilire detrazioni della TASI, in favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione della detrazione della stessa.

ART. 7

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi nei quali si è protratto il possesso o la detenzione, a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratta per almeno 15 giorni è computato per intero. Si rinvia inoltre a quanto previsto all'art. 2 comma 2, del Capitolo 2 del presente regolamento.
3. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal mese in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al mese di cessazione.

ART. 8

AREE FABBRICABILI

1. Per quanto riguarda la definizione, i criteri di individuazione e i valori di riferimento per l'imposizione relativa alle aree fabbricabili si rinvia agli articoli 3 – 4 e 5 del Capitolo 2 del presente regolamento.

ART. 9

INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e detrazioni della TASI saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 10

MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento della componente TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. La componente TASI è versata in autoliquidazione da parte del contribuente con le modalità di cui al comma precedente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione e con l'applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente dagli organi competenti, nei termini previsti per il versamento di cui al successivo art. 11.

ART. 11

SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per ciascun anno di competenza in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

2. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 2,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

CAPITOLO 4

Regolamento componente “TARI”

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Presupposto – Locali ed aree soggette al tributo
- Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Rifiuti speciali assimilati agli urbani
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo
- Art. 8. Esclusione dall’obbligo di conferimento
- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10. Superficie degli immobili
- Art. 11. Costo di gestione
- Art. 12. Determinazione della tariffa
- Art. 13. Articolazione della tariffa
- Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 18. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 19. Tributo giornaliero
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo provinciale
- Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 24. Riduzioni per il recupero

Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 26. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Art. 28. Obbligo di dichiarazione

Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 30. Riscossione

Art. 31. Abrogazioni

Art. 32. Disposizioni transitorie

Allegati

Allegato A: Categorie di utenze non domestiche

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TARI - Tassa sui rifiuti - diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art.1 commi dal 639 al 704 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO – LOCALI ED AREE SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Il presente capitolo disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, istituita dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n° 147, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.
2. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi, ecc.), e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo

comune tra i condomini, ecc.).

5. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

6. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

7. Sono inoltre soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A:

a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.

b) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).

8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

ART. 3

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

ART. 4

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 5

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

ART. 6

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 7

LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori;

e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

g) soffitte e sottotetti a falde spioventi, ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine e simili, limitatamente alla parte dei locali con altezza non superiore a metri 1,5, dove non è possibile la permanenza;

h) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 8

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7 del capitolo 4.

ART. 9

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono in particolare, soggette a tributo:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	RIDUZIONE
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	30%
FALEGNAMERIE	50%
AUTOCARROZZERIE	60%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%
GOMMISTI	40%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	30%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%

AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa Nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%
---	-----

Per eventuali attività sopra non considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 10

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Successivamente alla compiuta attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

ART. 11

COSTO DI GESTIONE

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Tecnico Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani di norma almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano tecnico finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

ART. 12

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Tecnico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 13

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 14

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 15

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

TABELLA A		
Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
Superficie (mq)		N° componenti
Da	A	
per superfici inferiori o uguali a 70 metri quadrati		1
70,1	120	2
120,1	150	3
150,1	200	4
200,1	250	5
Oltre 250		6

4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 30, comma 1 del capitolo 4, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

ART. 16

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

4. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.

ART. 17

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre

rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione effettiva.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 18

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata entro i termini di cui all'art. 6 del Capitolo 1 del presente regolamento.

3. Nel caso in cui la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, l'obbligazione tributaria cessa dalla data di presentazione della dichiarazione medesima.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del tributo producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 6 del Capitolo 1, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio, secondo quanto previsto al successivo art. 30 del capitolo 4.

ART. 19

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui ai successivi articoli 24, 25 e 26; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui ai successivi articoli 22 e per le utenze non stabilmente attive articolo 23.

6. Il Comune o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) introitano la tassa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compreso il tributo provinciale.

ART. 20

SCUOLE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti relativo a suddette scuole, rappresentato dalla somma attribuita al Comune, ai sensi delle norme richiamate dal comma precedente, è sottratto dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

ART. 21

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale stesso.

3. Per la riscossione del tributo provinciale il comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19 del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992.

ART. 22

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. A partire dall'anno 2015 su una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, l'imposta si applica, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

2. I contribuenti di cui al punto precedente sono soggetti agli adempimenti dichiarativi previsti dall'articolo 59 del presente regolamento.

ART. 23

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa è ridotta del 15%, nella quota fissa e nella quota variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La riduzione di cui al comma 1 si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 24

RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei seguenti casi:

- a) nei confronti delle utenze domestiche e non domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, prevedendo uno sconto proporzionato al materiale raccolto in maniera differenziata;
- b) nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo possono cumularsi fino ad un massimo del 100% della quota variabile della tariffa base di riferimento e saranno determinate con la delibera di approvazione delle tariffe.

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione entro il mese di giugno dell'anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e rendicontazione.

4. La tariffa è ridotta nella misura del 15% nei confronti dei complessi a carattere turistico siti in ambito agricolo connessi ad attività agrituristiche, che vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione), per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.

ART. 25

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 1 chilometro dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza stessa alla strada pubblica.

ART. 26

ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

(ex art. 1, comma 660, della Legge n. 147 del 27.12.2013)

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi

da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

2. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.

3. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.

4. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di maggio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.

5. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

6. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

ART. 27

CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.

ART. 28

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo, di cui all'art. 6 del capitolo 4, devono presentare apposita dichiarazione dichiarando ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe del Comune. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, se si tratta di soggetti residenti, a meno che tale modifica non produca una nuova occupazione di unità immobiliare o una cessazione dell'occupazione stessa o comunque una variazione di soggettività passiva.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 29

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine indicato nell'articolo 6 del Capitolo 1 del presente regolamento. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, PEC);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante è presentata direttamente al gestore del tributo, oppure può essere inoltrata allo stesso attraverso il servizio postale, tramite raccomandata a/r, via fax o a mezzo posta elettronica certificata. Nei predetti casi di trasmissione fa fede la data di invio.

5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 30

RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni ed agli accertamenti notificati, inviando ai contribuenti, per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente, gli inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale di cui all'art. 21 del presente Capitolo, con annessi i modelli di pagamento precompilati. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge n. 212/2000.

2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 3 rate, comprensive del tributo provinciale, con scadenza rispettivamente: 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre di ciascun anno.

3. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. L'eventuale conguaglio del tributo sarà calcolato successivamente alla scadenza della dichiarazione dell'anno di riferimento.

5. Il versamento della TARI, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori ad euro 2,00 per anno d'imposta e non per singole rate. Se la singola rata è d'importo inferiore ad euro 2,00, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.

ART. 31

ABROGAZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito all'istituzione della TARES.

2. Per l'annualità 2013 restano ferme le disposizioni del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 29.10.2013, che continuano ad esplicitare gli effetti fino alla decadenza dell'attività di controllo, accertamento, riscossione coattiva ed alla prescrizione delle istanze di rimborso e della relativa attività.

ART. 32

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Categorie di utenze non domestiche.

UTENZE NON DOMESTICHE	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione

21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie,osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiorie piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club